

# COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **42**

## DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDONE, BORGO CHIESE, CASTEL CONDINO, PIEVE DI BONO-PREZZO, SELLA GIUDICARIE, STORO, VALDAONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VALLE DEL CHIESE (01.01.2025 – 31.12.2025).</b>
-----------------	---

---

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di novembre, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

SARTORI RENATO  
ARMANI ANTONIO  
BERTI DANIELA  
FACCINI HERMES (dal punto 3 dell'odg)  
LEOTTI GIUSEPPE  
MANNI CELESTINO  
POLETTI ELEONORA  
POLETTI SILVIA  
SPADA ROBERTO  
VICARI GIANNI  
ZULBERTI ALESSANDRA

Assenti: Bagozzi Alvaro, Radoani Claudio, Rosa Gianluca e Tamburini Enrica (giustificati).

Assiste la Segretaria comunale Fioroni dott.ssa Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 9218 del 22.11.2024.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDONE, BORGO CHIESE, CASTEL CONDINO, PIEVE DI BONO-PREZZO, SELLA GIUDICARIE, STORO, VALDAONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VALLE DEL CHIESE (01.01.2025 – 31.12.2025).</b>
----------------	---

*L'Assessore alle politiche giovanili Poletti Eleonora relaziona sul punto posto all'ordine del giorno.*

Si premette:

- l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 2007, n. 5 prevede tra gli strumenti per la promozione delle politiche giovanili i piani giovani di zona, che rappresentino una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione anche in via sperimentale di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani vengono predisposti all'interno di specifici Tavoli di confronto e proposta formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona; il successivo art. 13 prevede un fondo per le politiche giovanili destinato a finanziare la predisposizione e realizzazione di tali piani;
- i Comuni di Storo, Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo e Roncone e alcune associazioni ed enti del territorio costituiscono in data 21.05.2007 il Tavolo del confronto e della proposta, nato dalla volontà di proseguire in maniera unitaria il lavoro impostato negli anni precedenti con il progetto sovracomunale "Un futuro migliore";
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1683 del 08 ottobre 2021 sono stati approvati i nuovi Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito, atti a definire le direttive per la realizzazione, la gestione contabile, l'attuazione, il monitoraggio e la verifica di detti piani;

Rilevato che i Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo e Valdaone avevano sottoscritto in data 11.12.2020 al Rep. 1706 la convenzione per la realizzazione del Piano Giovani della Valle del Chiese 2021, prorogando l'originale convenzione di cui al Rep. n. 1265/2016, scadente il 31.12.2021, rinnovata nuovamente con deliberazione consiliare n. 44 dd. 28.12.2021, con la sottoscrizione in data 31.12.2021 prot. n. 388 del Comune di Pieve di Bono – Prezzo la convenzione per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese dal 01.01.2022 al 31.12.2024.

Preso atto che la convenzione suddetta prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2024 e che pertanto è necessario predisporre una nuova, aggiornata con le direttive approvate.

Esaminato il nuovo schema di convenzione come predisposto dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo, trasmesso in data 29.10.2024 prot. n. C\_M365\_6618, nuovo Ente capofila a decorrere dal 1° gennaio 2022, in cui sono previste l'attuazione congiunta da parte degli Enti aderenti, le azioni a favore del mondo giovanile, nella sua accezione più ampia di preadolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti ed alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

Evidenziato che la spesa sarà finanziata dai Comuni aderenti alla convenzione, della durata annuale, i quali ogni anno metteranno a disposizione del Piano la somma di Euro 2,00 per abitante (calcolato alla data del 31/12 dell'anno precedente) per l'attuazione dei progetti programmati ed approvati, oltre alla quota di Euro 0,30 per abitante per la gestione amministrativa e contabile da parte del Comune Capofila.

Rilevato altresì che i Comuni aderenti provvederanno a versare all'Ente capofila un acconto pari al 50% della spesa prevista entro il 30 aprile di ogni anno ed il saldo entro 30 giorni dalla rendicontazione per un importo che può essere anche inferiore ma non superiore a quanto inizialmente previsto.

Ritenuto pertanto opportuno approvare la nuova Convenzione, come da schema allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la gestione del Piano Giovani della Valle del Chiese, con decorrenza dal 01.01.2025 e con scadenza prevista al 31.12.2025.

Valutato che sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'urgenza di trasmettere copia del provvedimento al Comune di Pieve di Bono-Prezzo per procedere alla sottoscrizione della medesima convenzione.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA LA RELAZIONE.

Visto quanto citato in premessa.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 3 lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.

Visto lo Statuto comunale.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dd. 19.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026,
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 19.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e la nota integrativa,

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18.

Considerato che, in esecuzione della L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m. e in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, ai sensi del quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Riscontrato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 dd. 30.04.2019 e successiva modifica con delibera consiliare n. 29 dd. 24.07.2024;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);

Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.).

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

Con voti favorevoli n. 11 (undici) voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto meglio espresso nelle premesse, lo schema di Convenzione tra i Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo e Valdaone per la realizzazione del Piano giovani di zona della Valle del Chiese, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di riconoscere in capo al Sindaco la competenza alla relativa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 25, comma 7, lettera c) dello Statuto comunale.
3. Di demandare al Responsabile di Servizio competente l'adozione degli atti necessari per dare piena esecuzione di quanto stabilito nella convenzione.
4. Di dare atto che la spesa derivante dalla stipulazione della predetta convenzione troverà imputazione al codice 01111.04.01515 del bilancio finanziario 2024-2026, in conto anno 2025.
5. Di trasmettere il presente atto deliberativo al servizio finanziario comunale e al Comune di Pieve di Bono, ente capofila, soggetto gestore della realizzazione del piano.
6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici) voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE  
Fioroni dott.ssa Lara